



## **CAMERA DEI DEPUTATI**

### **Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)**

#### **Audizione informale**

*Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea*

Gentile Presidente, Onorevoli membri delle Commissioni,

la Confesercenti, ringraziando per l'occasione concessa di poter esprimere proprie osservazioni sul disegno di legge di conversione del c.d. "decreto milleproroghe", sinteticamente espone gli argomenti che si reputa richiedano particolare attenzione e che comportano l'esigenza di un differimento di termini.

### **Proroga termine versamento della prima rata del saldo dei versamenti contributivi**

L'art. 97 del DL n. 34/2020, convertito in legge n. 126/2020, prevede – come è noto – che il saldo del 50 per cento dei versamenti contributivi sospesi, di cui agli articoli 126 e 127 dello stesso decreto possa essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Considerato l'aggravarsi delle condizioni di disagio economico che coinvolgono le imprese, si ritiene necessario che il termine venga differito fino almeno alla fine del periodo dell'emergenza.

### **Proroga scadenza sottoscrizione accordi collettivi rimodulazione orario di lavoro Fondo nuove competenze**

L'art. 88 del DL n. 34 prevede che, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale (o dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda), possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ed altresì per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL),

Il decreto del Ministero del Lavoro del 9 ottobre 2020, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del Fondo, stabilisce che gli accordi collettivi di cui all'articolo 88 devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020.

La misura, che consente il rimborso di 250 ore di formazione/lavoratore, si considera di fondamentale importanza per la riqualificazione dei lavoratori e la tenuta occupazionale. Occorre però dare più tempo alle parti per poter stipulare i predetti accordi: è per questo che si ritiene necessario differire il termine almeno fino al 31 marzo.

### **Proroga termini adeguamento antincendio strutture ricettive all'aria aperta**

Le strutture turistico-ricettive in aria aperta di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Ministero dell'interno 28 febbraio 2014, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone, avrebbero dovuto essere adeguate alle disposizioni della regola tecnica di prevenzione incendi, relativamente alla progettazione, alla costruzione ed all'esercizio, entro tre anni decorrenti dal 7 ottobre 2017, per effetto dell'art. 38 del DL n. 69/2013, come modificato da successive disposizioni, da ultimo dall'art. 5, comma 11-ter, del DL n. 244/2016, convertito in legge n. 19/2017.

Ciò per quanto concerne le caratteristiche dell'area, con riferimento particolare alle distanze di sicurezza e alle vie di accesso per i veicoli di emergenza, alle caratteristiche costruttive, alle attività accessorie, ai servizi tecnologici, ad alcuni mezzi ed impianti di estinzione degli incendi, agli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

Tale termine triennale è dunque scaduto il 7 ottobre 2020, in piena pandemia. In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, che ha comportato la chiusura prolungata delle attività, impedendo altresì la prosecuzione dei lavori di adeguamento, nonché delle gravi perdite economiche che stanno subendo gli operatori del settore, si richiede una proroga dei termini per il completamento degli adeguamenti alle disposizioni antincendio da parte delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, termini che per i descritti fattori, legati all'applicazione delle misure di contenimento ed alle rilevanti difficoltà economiche

che investono la categoria, non potranno essere inferiori ad un triennio, se si considera che il 2021 sarà ancora un anno di sostanziale stallo per le attività.

### **Proroga della deroga prevista in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti**

L'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 183 ha esteso fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 la deroga prevista, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, dall'art. 106, comma 7, del D.L. 17.3.2020, n. 18, laddove stabiliva che "Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza".

L'articolo 106, ricordiamo, prevede che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Si ritiene opportuno eliminare l'ultima parte della frase contenuta nell'art. 3, comma 6, del decreto, cioè "e comunque non oltre il 31 marzo 2021", in modo che la proroga cessi entro la data di cessazione dello stato di emergenza, evitando che la norma sia considerata superata con il prolungamento dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 disposto in data 13 gennaio 2021.